

Contratto di Anticipazione a valere su Fondo Rotativo per la Progettualità
codice contratto 04/05.02/001.02

Posizione N. 4560939

Spettabile
Cassa depositi e prestiti società per azioni
Via Goito n. 4
00185 Roma
Italia

REGGIO EMILIA , 17/12/2020 ¹

Egregi Signori,

con la presente Vi proponiamo la stipulazione di un contratto di prestito (il "**Contratto di Anticipazione**") finalizzato al finanziamento dell'investimento, come *infra* descritto, nei termini e alle condizioni di seguito indicati.

* * *

CONTRATTO DI ANTICIPAZIONE

TRA

COMUNE DI REGGIO EMILIA (di seguito l'“Ente”) rappresentato
dal²:

- ☒ Dirigente dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti dalla legge;
☐ Responsabile dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
☐ _____ (altro soggetto abilitato)

E

Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 4.051.143.264,00 (euro quattromiliardicinquantunomilionicentoquarantatremiladuecentosessantaquattro/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, rappresentata come specificato in calce al Contratto di Anticipazione (di seguito “**CDP**”)

PREMESSO CHE

- a) l'articolo 1, commi da 54 a 58, della Legge n. 549 del 28 dicembre 1995, come modificato e integrato dall'articolo 1, commi da 171 a 173, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (di seguito anche “**Legge Istitutiva**”), ha istituito presso la CDP il Fondo rotativo per la progettualità (di seguito “**FRP**”) al fine di razionalizzare ed accelerare la spesa per investimenti pubblici;
- b) l'Ente con provvedimento n. 1225 _____, assunto in data 10/12/2020 ³ esecutivo a tutti gli effetti di legge, ha deciso di assumere con la CDP l'Anticipazione di € 527.696,21 (euro CINQUECENTOVENTISETTEMILASEICENTONOVANTASEI/100) per far fronte agli oneri per ⁴
PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO- ECONOMICA /DEFINITIVA (250.347,00 €) ED ESECUTIVA,
COORDINAMENTO SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI (277.349,21 €) PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAMPO DI
ATLETICA.

¹ Inserire luogo e data (gg/mm/aaaa).

² Unitamente alla presente proposta contrattuale deve essere inviata alla CDP attestazione in merito al possesso, da parte del firmatario, dei poteri di stipulazione del Contratto di Anticipazione, con allegata la copia del documento d'identità in corso di validità del medesimo.

³ Inserire data (gg/mm/aaaa).

⁴ Indicare le singole Spese cui si intende destinare l'Anticipazione.

Contratto di Anticipazione a valere su Fondo Rotativo per la Progettualità
codice contratto 04/05.02/001.02

(l'“**Investimento**”), relativi all'intervento⁵

PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO- ECONOMICA /DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAMPO DI ATLETICA.

da garantirsi con delegazione di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 206 del TUEL;

- c) l'Ente dichiara la corrispondenza della documentazione presentata a CDP in sede di domanda alla disciplina dei contratti pubblici e che l'importo dell'Anticipazione richiesta rispetta i limiti di cui alla Legge Istitutiva;
- d) l'Ente dichiara che l'Investimento rientra nella tipologia di investimenti finanziabili ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della Legge n. 350 del 24 dicembre 2003;
- e) l'Ente ha approvato il rendiconto dell'esercizio relativo al penultimo anno precedente l'esercizio in corso;
- f) l'Ente ha previsto il ricorso alla fonte di finanziamento di cui al Contratto di Anticipazione, nonché la copertura dei connessi oneri, ai sensi del combinato disposto degli articoli 151, 170 e 175 del TUEL;
- g) l'Ente dichiara che non si è verificato l'evento individuato dall'articolo 193, comma 4, del TUEL;
- h) l'Ente in data 11/12/2020⁶ ha presentato alla CDP domanda/dichiarazione di accesso al FRP per la concessione dell'Anticipazione;
- i) l'Ente dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria per la concessione dell'Anticipazione, gli ulteriori documenti previsti per l'accesso al FRP con riferimento a specifiche richieste di finanziamento, resi noti con Circolare n. 1294, confermandone la validità e vigenza alla Data di Proposta;
- j) l'Ente, qualora abbia richiesto l'Anticipazione oggetto del presente contratto mediante la piattaforma informatica Domanda online (di seguito, DOL), disponibile nell'area riservata Enti locali e PA del Sito Internet, ha inviato alla CDP il Modulo di Conferma in originale, completo in ogni sua parte, attestando che:
 - i dati inseriti nei moduli compilati online su DOL sono veritieri, corretti e completi;
 - i documenti informatici trasmessi alla CDP tramite DOL, inclusi quelli eventualmente inviati a seguito di richieste da parte della CDP durante la fase istruttoria, costituiti da copie per immagine dei documenti originali in possesso dell'Ente e ivi disponibili, sono conformi all'originale;
- k) l'Ente, mediante sottoscrizione del Contratto di Anticipazione, dichiara di conoscere, accettare ed approvare integralmente le condizioni generali per l'accesso al FRP, rese note dalla CDP con Circolare n. 1294;
- l) l'Ente dichiara che la presente proposta è integralmente conforme al, ed è stata compilata utilizzando il, modello contrattuale predisposto e reso disponibile dalla CDP;

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'Ente propone di regolare come segue i propri rapporti con la CDP.

Articolo 1
Premesse e definizioni

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del Contratto di Anticipazione.
2. Nel presente Contratto di Anticipazione, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:

“**Anticipazione**” indica l'operazione di finanziamento oggetto del Contratto di Anticipazione;

“**Circolare n. 1294**” indica la circolare CDP n. 1294, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

“**CDP**” indica la Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 4.051.143.264,00 (euro quattromiliardicinquantunomilioneicentoquarantatremiladuecentosessantaquattro/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007;

“**Codice Etico**” indica il codice etico adottato da CDP e reso da questa disponibile nel Sito Internet;

“**Contratto di Anticipazione**” indica il presente contratto di anticipazione tra la CDP e l'Ente;

“**Data di Accettazione**” indica la data in cui la CDP invia all'Ente la proposta contrattuale accettata ed ottiene riscontro telematico dell'intervenuta conoscenza dell'accettazione da parte dell'Ente, ossia, a titolo

⁵ Indicare l'intervento cui sono finalizzate le spese oggetto dell'Anticipazione.

⁶ Inserire data (gg/mm/aaaa).

Contratto di Anticipazione a valere su Fondo Rotativo per la Progettualità
codice contratto 04/05.02/001.02

esemplificativo, i) nel caso di trasmissione della proposta mediante PEC, la data della ricevuta di avvenuta consegna, ovvero, ii) nel caso di trasmissione via telefax, il rapporto di trasmissione con esito positivo;

“**Data di Proposta**” indica la data in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP;

“**Delegazione di Pagamento**” indica la delegazione di pagamento di cui all’Articolo 7 del Contratto di Anticipazione, redatta secondo il modello definito dalla CDP e reso disponibile nell’area riservata Enti locali e PA del Sito Internet;

“**Dichiarazione del responsabile del procedimento**” indica la dichiarazione rilasciata dal responsabile del procedimento legittimato a chiedere l’erogazione redatta secondo il modello predisposto dalla CDP, reso disponibile nell’area riservata Enti locali e PA del Sito Internet;

“**DOL**” ha il significato attribuito nelle premesse al Contratto di Anticipazione;

“**Domanda di Erogazione**” indica la domanda di erogazione redatta secondo il modello predisposto dalla CDP, e reso disponibile nell’area riservata Enti locali e PA del Sito Internet;

“**Ente**” indica l’ente che contrae l’Anticipazione;

“**FRP**” indica il Fondo rotativo per la progettualità istituito presso la CDP dall’articolo 1, commi da 54 a 58, della Legge n. 549 del 28 dicembre 1995, come modificato e integrato dall’articolo 1, commi da 171 a 173, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018;

“**Giorno TARGET**” indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System*);

“**Interessi di Mora**” ha il significato attribuito nell’Articolo 5 del Contratto di Anticipazione;

“**Investimento**” ha il significato attribuito nelle premesse al Contratto di Anticipazione;

“**Legge Istitutiva**” ha il significato attribuito nelle premesse al Contratto di Anticipazione;

“**Mandato di addebito in conto**” indica il mandato per addebito diretto redatto secondo il modello definito da CDP e reso disponibile nell’area riservata Enti locali e PA del Sito Internet;

“**Modello D. Lgs. 231/01**” indica il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato dalla CDP ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., i cui principi sono resi disponibili dalla CDP nel Sito Internet;

“**Modulo di Conferma**” indica il modulo presente nella DOL con cui l’Ente ha, tra l’altro, accettato il regolamento contenente le condizioni ed i termini per l’utilizzo della stessa DOL, mediante la quale ha compilato, caricato e trasmesso la domanda di Anticipazione e la proposta contrattuale, nonché la rispettiva documentazione accessoria;

“**Sito Internet**” indica il sito internet della CDP, www.cdp.it;

“**Somma Anticipata**” indica l’importo concesso a titolo di Anticipazione, eventualmente ridotto ai sensi dell’Articolo 3, comma 3, ovvero dell’Articolo 4, comma 3;

“**Somma Erogata**” indica l’importo complessivo delle somme erogate a valere sulla Somma Anticipata in corrispondenza di qualsiasi termine rilevante;

“**Spesa**” indica la spesa occorrente per la realizzazione dell’Investimento;

“**Tesoriere**” indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria dell’Ente;

“**TUEL**” indica il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.

3. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e vice-versa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.

Articolo 2
Decorrenza dell’Anticipazione

1. La Somma Anticipata sarà messa a disposizione dell’Ente con decorrenza dalla Data di Accettazione.

Articolo 3
Oggetto e scopo

1. La CDP concede all’Ente, che accetta, l’Anticipazione per l’importo massimo di € 527.696,21 (euro CINQUECENTOVENTISETTEMILASEICENT).
2. L’Ente si impegna a:
- a. destinare in via esclusiva la Somma Anticipata al finanziamento della Spesa, fermo restando che la CDP è esonerata da qualsiasi responsabilità circa l’effettivo utilizzo da parte dell’Ente della Somma

Contratto di Anticipazione a valere su Fondo Rotativo per la Progettualità
codice contratto 04/05.02/001.02

- Anticipata per la realizzazione dell'Investimento e resta del tutto estranea ai rapporti tra l'Ente ed i destinatari finali della Somma Erogata;
- b. ad attestare, mediante una comunicazione che dovrà pervenire alla CDP, tramite PEC o gli altri strumenti telematici indicati nel Sito Internet, entro:
 - 4 mesi dalla Data di Accettazione, qualora l'Investimento corrisponda ad un solo incarico professionale, l'avvenuto affidamento di tale incarico, indicandone il relativo importo contrattuale; ovvero
 - 6 mesi dalla Data di Accettazione, qualora l'Investimento corrisponda a più incarichi professionali, quali di tali incarichi siano stati effettivamente affidati, indicandone i rispettivi importi contrattuali;un'eventuale proroga dei predetti termini, comunque non superiore a 2 (due) mesi, può essere accordata da CDP sulla base di circostanziata e documentata istanza prodotta dall'Ente;
 - c. dare pronta comunicazione alla CDP dell'avvenuto perfezionamento della provvista finanziaria necessaria al finanziamento della Spesa.
3. Sulla base di quanto attestato dall'Ente ai sensi del precedente comma 2, lettera b, la CDP riduce la Somma Anticipata all'importo contrattuale degli incarichi professionali, corrispondenti all'Investimento, effettivamente affidati dall'Ente, senza oneri accessori per quest'ultimo. Qualora la CDP non riceva la comunicazione di cui al precedente comma 2, lettera b, entro i termini ivi indicati, ovvero l'Ente attesti, mediante la predetta comunicazione, di non avere affidato nessun incarico professionale, la CDP provvede a risolvere il Contratto di Anticipazione ai sensi del successivo Articolo 11.
4. L'Ente prende atto ed accetta che la CDP potrà effettuare qualsiasi accertamento che, a proprio insindacabile giudizio, riterrà opportuno al fine di verificare che l'Ente destini in via esclusiva la Somma Anticipata al finanziamento della Spesa.
5. L'Ente si impegna ad esibire e/o produrre alla CDP, su semplice richiesta di quest'ultima, qualsiasi documentazione che la CDP, a proprio insindacabile giudizio, ritenga utile agli accertamenti di cui al comma precedente e a consentire alle persone designate dalla CDP di effettuare tutte le verifiche che esse riterranno opportune, agevolando il loro compito.

Articolo 4
Erogazioni e condizioni sospensive

- 1. La Somma Anticipata sarà erogata, in una o più soluzioni, sulla base della Domanda di Erogazione, compilata in ogni sua parte, e della Dichiarazione del responsabile del procedimento, nonché dell'atto/determinazione dirigenziale di liquidazione della Spesa, esecutiva a tutti gli effetti di legge, da cui risultino analiticamente la natura e gli importi della Spesa.
- 2. La Domanda di Erogazione firmata digitalmente dal responsabile del procedimento, corredata della documentazione di cui al precedente comma 1 e del documento di riconoscimento del firmatario, deve essere compilata e trasmessa alla CDP esclusivamente tramite il canale Web nell'area riservata Enti locali e PA del Sito Internet.
- 3. Entro il termine di 18 (diciotto) mesi dalla Data di Accettazione, eccezionalmente prorogabile dalla CDP a 21 (ventuno) mesi sulla base di circostanziata e documentata istanza comunicata dall'Ente alla CDP almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del predetto termine di 18 (diciotto) mesi, l'Ente deve richiedere alla CDP l'integrale erogazione della Somma Anticipata. Nel caso in cui, allo scadere del predetto termine, l'Ente non abbia richiesto l'integrale erogazione della Somma Anticipata, la CDP riduce, senza oneri accessori per l'Ente, la Somma Anticipata alla Somma Erogata. Nel caso in cui l'Ente non abbia richiesto a CDP alcuna erogazione entro il predetto termine, la CDP provvede a risolvere il Contratto di Anticipazione ai sensi del successivo Articolo 11.
- 4. Le erogazioni hanno luogo attraverso versamento mediante bonifico bancario nel conto corrente bancario intestato all'Ente precedentemente comunicato alla CDP. L'Ente si impegna a comunicare alla CDP con la Domanda di Erogazione l'eventuale variazione del codice IBAN riferito al predetto conto corrente.

Contratto di Anticipazione a valere su Fondo Rotativo per la Progettualità
codice contratto 04/05.02/001.02

5. L'obbligo della CDP di effettuare le erogazioni è sospensivamente condizionato:
- a) alla ricezione da parte della CDP della Domanda di Erogazione, corredata della documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 2, completa in ogni sua parte, redatta secondo il modello predisposto dalla CDP;
 - b) alla ricezione da parte della CDP, all'atto di ciascuna Domanda di Erogazione, della Delegazione di Pagamento in originale i) completa in ogni sua parte, ii) conforme al modello predisposto dalla CDP, iii) notificata al Tesoriere e munita della relata di notifica e iv) rilasciata per un importo non inferiore a quello di ciascuna erogazione come indicato nella Domanda di Erogazione;
 - c) alla ricezione da parte della CDP del Mandato di Addebito in Conto, compilato in ogni sua parte, e conforme al modello reso disponibile dalla CDP nell'area riservata Enti locali e PA del Sito Internet;
 - d) alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione ai sensi dell'Articolo 11 che segue o comunque l'inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dall'Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione.

Articolo 5
Interessi di mora

1. Nel caso di ritardo da parte dell'Ente nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base all'Anticipazione per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull'importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati ad un tasso di interesse pari a un punto percentuale in ragione d'anno (gli "**Interessi di Mora**").
2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull'importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.
3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare risolto il Contratto di Anticipazione per inadempimento dell'Ente, come previsto dall'Articolo 11, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.
4. Qualora il tasso di interesse, come determinato ai sensi del presente Articolo, configuri una violazione di quanto disposto dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il tasso di interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

Articolo 6
Rimborso dell'Anticipazione

1. L'Ente si obbliga a rimborsare alla CDP la Somma Erogata, in unica soluzione, entro il sessantesimo giorno successivo al perfezionamento della provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'Investimento. Il perfezionamento della provvista finanziaria si realizza nel momento in cui, secondo la normativa di contabilità pubblica applicabile all'Ente, lo stesso è in condizione di procedere alla liquidazione dell'impegno di spesa precedentemente assunto.
2. In caso di mancato perfezionamento, per qualsiasi ragione, della provvista finanziaria di cui al precedente comma 1, l'Ente si obbliga a rimborsare in ogni caso alla CDP la Somma Erogata, in unica soluzione, in corrispondenza della data di scadenza del termine di 3 (tre) anni, decorrente dalla data della prima erogazione, direttamente ovvero mediante la stipula del prestito quinquennale di cui al successivo comma 3.
3. Entro il trentesimo giorno antecedente la scadenza del termine di cui al precedente comma 2, l'Ente ha la facoltà di richiedere alla CDP la concessione di un prestito quinquennale da destinare al rimborso della Somma Erogata. La CDP, in caso di esito positivo della relativa istruttoria, volta ad accertare la sussistenza dei requisiti imposti dalla legge per le operazioni di indebitamento dell'Ente, concede all'Ente un prestito quinquennale alle condizioni - fatta eccezione per la soglia minima di importo - e nei termini applicati, alla data di stipula del medesimo, ai prestiti ordinari di scopo della CDP di pari durata, che sarà automaticamente

Contratto di Anticipazione a valere su Fondo Rotativo per la Progettualità
codice contratto 04/05.02/001.02

destinato al rimborso della Somma Erogata alla data di scadenza del termine di cui al precedente comma 2. In caso di mancata concessione del prestito, resta fermo l'obbligo dell'Ente di rimborsare direttamente alla CDP la somma erogata ai sensi del precedente comma 2.

4. Non sono ammessi pagamenti parziali. Qualora la data di rimborso della Somma Erogata non sia un Giorno TARGET, il rimborso è posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo.

Articolo 7
Garanzia

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Anticipazione, l'Ente rilascia, all'atto di ciascuna Domanda di Erogazione, delegazione di pagamento irrevocabile e *pro solvendo* a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 206 del TUEL, per un importo non inferiore a quello indicato nella medesima Domanda di Erogazione. A tal fine l'Ente emette apposito atto di delega, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP, non soggetto ad accettazione, notificato al Tesoriere, il quale è obbligato a versare alla CDP l'importo dovuto alle prescritte scadenze, provvedendo opportunamente ad accantonare le somme dell'Ente ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.
2. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l'Ente si impegna a comunicare, mediante PEC o tramite gli altri strumenti telematici indicati nel Sito Internet, senza indugio, l'identità del nuovo Tesoriere.
3. L'Ente si impegna a stanziare in bilancio le somme occorrenti al rimborso dell'Anticipazione nonché a soddisfare per tutta la durata del Contratto di Anticipazione medesimo i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al rimborso dell'Anticipazione previsti dall'articolo 159, comma 3, del TUEL.

Articolo 8
Pagamenti

1. Tutti i pagamenti in adempimento dell'obbligo di rimborso ai sensi del Contratto di Anticipazione, dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all'Ente precedentemente comunicato alla CDP. L'Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della data prescelta per il rimborso, l'eventuale variazione del codice IBAN riferito al conto corrente.
2. A tal fine l'Ente ha rilasciato apposito Mandato di Addebito in Conto in base al quale la CDP è stata autorizzata a richiedere al Tesoriere l'addebito nel conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Mandato di Addebito in Conto, redatto secondo il modello definito dalla CDP.
3. L'Ente, sino alla totale estinzione dell'Anticipazione, è tenuto a:
 - a. mantenere acceso il conto corrente su cui è domiciliato l'addebito del rimborso dell'Anticipazione e l'accredito delle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione;
 - b. non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP.
4. Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 9 comma 2, in nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall'Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione nei modi che riterrà più opportuni, incluso mediante bonifico bancario.
5. Qualora una qualsiasi obbligazione di pagamento ai sensi del Contratto di Anticipazione scada in una data che non sia un Giorno TARGET e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, il pagamento sarà posticipato al Giorno TARGET, che sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente successivo.

Contratto di Anticipazione a valere su Fondo Rotativo per la Progettualità
codice contratto 04/05.02/001.02

Articolo 9
Compensazione

1. L'Ente riconosce alla CDP la facoltà di compensare in ogni momento ogni credito liquido ed esigibile nascente dal Contratto di Anticipazione che risulti non pagato dall'Ente, con qualsiasi credito vantato dall'Ente nei confronti della CDP a qualsiasi titolo.
2. Tutti i pagamenti dovuti dall'Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per l'Ente di procedere a compensare detti suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo, salvo espressa autorizzazione della CDP.

Articolo 10
Dichiarazioni ed impegni dell'Ente

1. L'Ente dichiara di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice Etico e del Modello D. Lgs. 231/01 della CDP, resi disponibili sul Sito Internet.
2. L'Ente si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello D. Lgs. 231/01:
 - a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e o direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
 - b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti cui alla lettera a), e
 - c) i collaboratori esterni della CDP.

Articolo 11
Risoluzione e Recesso

1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto di Anticipazione a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
 - a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto di Anticipazione, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
 - b) destinazione della Somma Erogata ad uno scopo diverso dal finanziamento della Spesa;
 - c) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione;
 - d) mancata ricezione da parte della CDP della comunicazione di cui al precedente Articolo 3, comma 2, lettera b) del Contratto di Anticipazione ovvero ricezione della predetta comunicazione nella quale l'Ente attesti di non avere affidato nessuno degli incarichi professionali corrispondenti all'Investimento;
 - e) mancata richiesta di erogazioni entro i termini di cui all'Articolo 4, comma 3, del Contratto di Anticipazione;
 - f) mancata ricezione da parte della CDP, all'atto della Domanda di Erogazione, della Delegazione di Pagamento in originale i) completa in ogni sua parte, ii) conforme al modello predisposto dalla CDP, iii) notificata al Tesoriere e munita della relata di notifica e iv) rilasciata per un importo non inferiore a quello di ciascuna erogazione come indicato nella Domanda di Erogazione, salvo che la Delegazione di Pagamento conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuta dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla data di ricezione della Domanda di Erogazione;
 - g) ricezione da parte della CDP del Mandato di Addebito in Conto i) incompleto ovvero ii) non conforme al modello definito dalla CDP, salvo che il Mandato di Addebito in Conto conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione;
 - h) inadempimento delle obbligazioni di cui all'Articolo 3, comma 5, Articolo 7, comma 3 e Articolo 8, comma 3 del Contratto di Anticipazione;
 - i) trasferimento della titolarità del Contratto di Anticipazione ad un altro Ente, derivante da fusioni e/o da disposizioni legislative o regolamentari, in assenza di condizioni di procedibilità ritenute sufficienti da parte della CDP.

Contratto di Anticipazione a valere su Fondo Rotativo per la Progettualità
codice contratto 04/05.02/001.02

2. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP comunicherà all'Ente mediante telefax o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.
3. In conseguenza della risoluzione del Contratto di Anticipazione ai sensi del presente Articolo, l'Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare: i) la Somma Erogata, ii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori, iii) un importo pari allo 0,125% della Somma Anticipata.
4. Nel caso in cui una delle dichiarazioni rilasciate dall'Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata, la CDP, fino alla data della prima erogazione potrà recedere dal Contratto di Anticipazione.
5. Il recesso si verificherà nel momento in cui la CDP darà comunicazione all'Ente dell'intenzione di avvalersi della facoltà di recedere. Ove legittimamente esercitato, il recesso non potrà comportare alcuna richiesta di corrispettivo a qualsiasi titolo, ivi compreso il risarcimento dei danni, da parte dell'Ente.
6. Qualora i) uno qualsiasi degli impegni assunti dall'Ente con riferimento al Codice Etico o al Modello D. Lgs. 231/01, ai sensi dell'Articolo 10 non sia adempiuto ovvero ii) una delle dichiarazioni rilasciate dall'Ente ai sensi dell'Articolo 10 si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata con riferimento ai fatti ed alle circostanze esistenti alla data in cui tale dichiarazione è stata rinnovata, la CDP avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto di Anticipazione ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile secondo le modalità e con le conseguenze di cui al presente articolo.
7. L'Ente si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne CDP rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuti o subiti che non si sarebbero verificati ove le dichiarazioni rilasciate dall'Ente contenute nel contratto fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli impegni sopra descritti fossero stati puntualmente adempiuti.

Articolo 12

Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti

1. La CDP ha la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i propri diritti e obblighi come portati dal Contratto di Anticipazione, ovvero cedere, in tutto o in parte, i propri crediti nascenti dal Contratto di Anticipazione.
2. L'Ente, previo consenso scritto della CDP, può cedere i propri diritti e obblighi come portati dal Contratto di Anticipazione, ovvero cedere i crediti vantati nei confronti della CDP e nascenti dal Contratto di Anticipazione.

Articolo 13

Comunicazioni

1. Ai sensi dell'articolo 48 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 s.m.i., legge di contabilità e finanza pubblica, la CDP si impegna a comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla Data di Accettazione, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento del Contratto di Anticipazione, con indicazione della data e della Somma Anticipata.
2. Salvo diversa previsione del Contratto di Anticipazione, qualsiasi comunicazione relativa al Contratto di Anticipazione dovrà essere inviata a mezzo telefax, PEC o lettera raccomandata a/r all'indirizzo e al numero di fax sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all'altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo e/o un diverso numero di fax o indirizzo PEC) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via telefax o PEC:

Contratto di Anticipazione a valere su Fondo Rotativo per la Progettualità
codice contratto 04/05.02/001.02

CDP:
Cassa depositi e prestiti società per azioni
Via Goito, 4
00185 Roma
Fax: 390642214026
PEC: cdpspa@pec.cdp.it
Att.: Area Finanziamenti Enti Pubblici

Ente:
COMUNE DI REGGIO EMILIA
PIAZZA PRAMPOLINI, 1
42121 - REGGIO EMILIA
Fax: 0522456556
PEC: SEGRETERIA.RAGIONERIA@PEC.MUNICIPIA
Att.: TULLIO CALABRO' - PAOLO VICENTINI

3. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della CDP e dell'Ente in relazione al Contratto di Anticipazione.
4. La CDP e l'Ente si impegnano a scambiarsi gli originali del Contratto di Anticipazione entro 30 (trenta) giorni dalla Data di Accettazione.

Articolo 14
Trattamento fiscale

1. Il Contratto di Anticipazione è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'articolo 5, comma 24 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

Articolo 15
Foro competente

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto di Anticipazione o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

* * *

Qualora siate d'accordo sul contenuto di quanto precede, Vi preghiamo di volerci restituire la presente da Voi debitamente sottoscritta in segno di integrale ed incondizionata accettazione.

Distinti saluti,

MONICA PRANDI

[FIRMA DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE E TIMBRO DELL'ENTE]

Contratto di Anticipazione a valere su Fondo Rotativo per la Progettualità
codice contratto 04/05.02/001.02

PER ACCETTAZIONE

L'Ente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole contenute nel Contratto di Anticipazione:

- Articolo 4 (Erogazioni e condizioni sospensive)
- Articolo 6 (Rimborso dell'Anticipazione)
- Articolo 7 (Garanzia)
- Articolo 8 (Pagamenti)
- Articolo 9 (Compensazione)
- Articolo 11 (Risoluzione e Recesso)
- Articolo 12 (Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti)
- Articolo 15 (Foro competente)

MONICA PRANDI

[FIRMA DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE]

[FIRMA DEL RAPPRESENTANTE DI CDP]